

Addi 19 settembre 2016

presso la sede dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, in via Brennero 182,

tra

L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI e PICCOLE IMPRESE della Provincia di Trento, rappresentata dal suo Presidente **Roberto De LAURENTIS**, dal Presidente della Federazione Impianti **Enrico BONI**, dal Presidente della Federazione Meccanica **Dario CONTE**, dal Presidente della Federazione Autoriparazione **Paolo MALESARDI** assistiti dal responsabile dell'Area Politiche del lavoro e Contrattazione **Ennio BORDATO**

e

- la **FIOM-CGIL del Trentino** rappresentata dal Segretario Generale Manuela TERRAGNOLO
- la **FIM-CISL del Trentino**, rappresentata dal Segretario Generale Luciano REMORINI
- la **UILM-UIL del Trentino** rappresentata dal Signor Osvaldo ANGIOLINI

SI STIPULA IL PRESENTE

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE di LAVORO** da valere nella Provincia Autonoma di Trento per le imprese Artigiane e Piccole Imprese delle categorie di cui alla sfera di applicazione del CCNL "Per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e dalle imprese Odontotecniche" (di seguito, in breve, "CCNL Area Meccanica").

#### MALATTIA

Viene istituito presso l'Ente Bilaterale Artigianato Trento - EBAT - il "Fondo malattia Area Meccanica" "FMAM". Il Fondo ha finalità di rimborsare le imprese, per un massimo di 10 giornate per ogni evento morboso dell'indennità di malattia erogata ai loro dipendenti.

A tale scopo, a partire dalla retribuzione del mese di settembre 2016 le aziende della Provincia di Trento che applicano il "CCNL Area Meccanica" verseranno a detto Fondo, per ogni dipendente in forza un'aliquota pari allo **0,60%** della retribuzione previdenziale lorda mensile per 13 mensilità.

A far data dal 1 marzo 2017 le aziende retribuiranno ogni evento morboso dal primo giorno di malattia e per l'intero periodo certificato dal medico competente. Il Fondo, così come costituito ai sensi del presente articolo, a seguito della presentazione da parte dell'Azienda del Cedolino paga attinente il periodo di malattia già retribuito rimborserà l'azienda per l'intero ammontare delle integrazioni erogate, al netto delle quote di indennità di malattia a carico dell'INPS.

Le parti monitoreranno semestralmente l'andamento del Fondo in relazione alle entrate ed uscite impegnandosi sin d'ora ad eventualmente variare l'attuale aliquota (0,60%), maggiorandola ovvero diminuendola in funzione dell'andamento del Fondo.

Le parti firmatarie il presente accordo, a seguito dell'avvenuta delibera della Parti Fondatrici l'EBAT di avvio del Fondo FMAM, concorderanno con l'Ente la gestione operativa del Fondo verificandone ogni problematica organizzativa.

La presente disposizione contrattuale è obbligatoria per tutte le aziende della Provincia di Trento che applicano il "CCNL Area meccanica" artigianato.

La presente normativa integra quando già previsto dal Regolamento EBAT in materia di "Malattia di lunga durata" per i lavoratori dell'Area Meccanica

## ANTICIPO INAIL

Le parti, in relazione a quanto disposto in materia dal CCPL 29.03.2001 ribadiscono la coerenza della disposizione contrattuale relativa alla citata disposizione in materia di "anticipo INAIL".

Si impegnano altresì a verificarne la sua piena attuazione ad ogni livello

## FLESSIBILITA' DI ORARIO

Al fine di semplificare l'attivazione dello strumento della flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del "CCNL Area Meccanica", nelle aziende della Provincia di Trento le intese obbligatorie previste dal CCNL stesso s'intendono raggiunte attraverso l'applicazione del presente accordo. La presente normativa è resa obbligatoria a far data dal 1 gennaio 2017.

Viene istituita una Commissione paritetica composta da 3 componenti per parte datoriale e 3 per parte sindacale, con lo scopo di monitorare le richieste di utilizzo della flessibilità.

Le aziende che intendano utilizzare la flessibilità devono inviare alla Commissione di cui al precedente capoverso una comunicazione entro 8 giorni dall'avvio della modifica dell'orario di lavoro. La commissione può chiedere ulteriori informazioni all'azienda per l'attuazione del presente articolo in un apposito incontro di cui verrà redatto, da parte della Commissione e dell'Azienda, apposito verbale. La comunicazione è inviata con il modulo allegato al presente Accordo.

La flessibilità è applicata secondo i seguenti criteri:

- Lo strumento ha carattere collettivo (per azienda o reparti, o gruppi di lavoratori aventi la medesima mansione) e si applica per un periodo di 12 mesi dalla data di attivazione;

- i lavoratori coinvolti nel regime di flessibilità possono superare attraverso ore "in plus" il normale orario contrattuale sino ad un limite massimo di 50 ore annue di prestazione aggiuntiva per singolo lavoratore, calcolate nell'arco dei 12 mesi successivi all'attivazione della flessibilità. Rimangono fermi i limiti giornalieri e settimanali per il lavoro straordinario previsti dal vigente CCNL; le ore "in plus" saranno recuperate in periodi diversi attraverso prestazioni "in minus", ossia riducendo temporaneamente l'orario di lavoro settimanale;

- è consentita l'attivazione della flessibilità anche in negativo, vale a dire riducendo temporaneamente l'orario di lavoro settimanale (ore "in minus") e recuperando successivamente tali ore attraverso ore "in plus"; in tal caso, il limite massimo delle ore "in minus" non può comunque superare complessivamente le 62,5 ore nell'arco dei 12 mesi successivi all'attivazione della flessibilità;

- le ore da prestare "in plus" e le riduzioni d'orario da effettuare "in minus" sono obbligatorie e sono comunicate ai lavoratori con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario; le ore "in minus" saranno, di norma, effettuate a giornate intere;

- le ore "in plus" e le ore "in minus" vengono registrate in un apposito "Conto orario individuale" ed evidenziate sul cedolino paga del singolo lavoratore;

- le parti concordano che le ore "in plus", con le relative maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario, notturno e festivo, vengano smonetizzate e accantonate nel "Conto orario individuale" con l'aliquota forfettaria di maggiorazione del 25%. Pertanto al lavoratore nulla verrà retribuito in aggiunta alla normale retribuzione per le ore "in plus" prestate nei periodi di utilizzo della flessibilità;

- allo stesso modo, per le ore "in minus" nessuna trattenuta sulla retribuzione sarà effettuata dall'azienda;

- qualora al termine dei 12 mesi dall'attivazione della flessibilità il lavoratore non avesse recuperato il saldo positivo delle ore accantonate nel "Conto orario individuale", tali ore, nelle quali è già ricompresa la smonetizzazione

3  
CPL

CCP

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

forfettaria del 25% di maggiorazione, saranno retribuite con la prima mensilità utile; in alternativa e su richiesta del lavoratore le ore residue nel "Conto orario individuale" potranno essere tramutate in permessi.

- qualora, al contrario, al termine dei 12 mesi dall'attivazione della flessibilità il lavoratore non avesse recuperato il saldo negativo del "Conto orario individuale", il Conto stesso sarà azzerato a carico dell'azienda; l'eventuale negativo del "Conto orario individuale", allo stesso modo, non comporterà nessuna trattenuta da parte dell'azienda in caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo intervenuto.

Le parti espressamente concordano che nei periodi di eventuale utilizzo del regime di "flessibilità" così normato l'azienda non potrà utilizzare alcuno strumento di sostegno al reddito (FSBA, Cassa in deroga, etc).

### PERMESSI AGGIUNTIVI

A far data dal 1 gennaio 2017 i lavoratori matureranno 16 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti. Tali ore, nell'anno della loro maturazione, potranno essere utilizzate dall'azienda per far fronte a temporanei cali di lavoro. Trascorsi 24 mesi dalla loro maturazione potranno, laddove non godute, essere liquidate al lavoratore.

### INDENNITÀ INTEGRATIVA PROVINCIALE

Gli importi del "Premio Produzione Contratto Provinciale" 01.01.2001 (Accordo 30 settembre 1996) e dell'"Indennità Integrativa Provinciale" (Contratto Integrativo provinciale 29 marzo 2001) in essere alla data della sottoscrizione del presente accordo sono confermati nel loro ammontare ed accorpati sotto l'unica voce "Indennità Integrativa Provinciale", che concorre alla Retribuzione Globale Mensile di fatto ed incide pertanto su tutti gli istituti.

Di seguito:

Livello	Euro
1	124,34
2	109,88
2b	102,52
3	95,03
4	86,14
5	77,47
6	70,50

### PREMIO di RISULTATO (P.d.R.)

Viene istituito, per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 un elemento economico variabile, misurato a livello provinciale, legato alla redditività dei comparti artigiani dell'Area Meccanica, denominato Premio di Risultato. Il PdR non è assorbibile da eventuali superminimi individuali o collettivi in essere

Le parti individuano nel **parametro della Redditività** l'indicatore in grado di misurare la capacità delle aziende dell'Area di produrre un utile economico mantenendo il sistema delle imprese nel mercato a beneficio degli imprenditori e dei loro dipendenti.

Il valore del PdR viene calcolato sulla base dei dati forniti dalla banca dati di Trentino Imprese e sarà oggetto di confronto e verifica annua in apposito incontro.

Il PdR così come normato dal presente accordo, alle scadenze e con le modalità stabilite al presente paragrafo, sarà erogato sulla base della percentuale di redditività media raggiunta nel triennio mobile di riferimento, per i valori salariali riportati nella tabella 1 riportata successivamente.

### Modalità e tempi di erogazione del P.d.R. e verifica del parametro della redditività:

Per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre (12 mensilità) di ogni anno verrà corrisposto il PdR con cadenza mensile a tutti i lavoratori in forza sulla base del valore indicato nella Tabella 1

Le parti annualmente determineranno il valore economico del premio mensile per l'anno successivo. Tale valore verrà formalizzato in apposito incontro da tenersi, di norma, entro il mese di novembre di ogni anno per il triennio immediatamente precedente (esempio: novembre 2016, triennio 2013, 2014, 2015; erogazione 1.01.2017 – 31.12.2017)

I valori del PdR mensile vengono riportati nella seguente Tabella 1

TABELLA 1

REDDITIVITA'	Fino a 22,49%	22,50% 22,99%	23,00% 23,49%	23,50% 23,99%	24,00% 24,49%	24,50% 24,99%	25,00% 25,49%	25,50% e oltre
IMPORTO MENSILE LORDO	€ 50	€ 55	€ 60	€ 65	€ 70	€ 75	€ 80	€ 90

Per le lavoratrici ed i lavoratori con qualifica di "Apprendista" il PdR sarà erogato con un valore pari al 85% del premio corrispondente per i lavoratori qualificati di cui alla sopra riportata Tabella 1

Il PdR così come normato dal presente accordo non ha riflesso alcuno su qualsiasi altro elemento attuale e futuro della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quanto altro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

La Parti convengono, inoltre, che lo stesso PdR, legato all'andamento produttivo dei settori di riferimento, ha le caratteristiche di recupero di produttività ed efficienza ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di defiscalizzazione e decontribuzione.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del presente CCPL e del PdR nello specifico, lo stesso continuerà a trovare efficacia, nella misura e nelle modalità concordate, prendendo a riferimento il triennio disponibile immediatamente precedente all'anno di erogazione.

### DETAZZAZIONE

Le parti convengono sulla piena ottemperanza del PdR normato dal presente Accordo di rinnovo del CCPL "Area meccanica" alle disposizioni previste dal D.M. 25 marzo 2016 in materia di detassazione dei Premi di Risultato. Le parti altresì chiariscono che il beneficio di quanto previsto dal citato DM in materia potrà essere usufruito solamente dall'aziende che avranno raggiunto o superato la percentuale di redditività prevista dal presente Accordo


## DURATA E SCADENZA

Le parti convengono che il presente CCPL scadrà al 31.12.2020 dandosi atto che i contenuti normativi ed economici del presente CCPL continueranno a produrre i loro effetti sino a nuovo accordo tra le parti.


Le parti concordano altresì di incontrarsi entro il primo semestre del 2018 allo scopo di monitorare e valutare il presente accordo, in particolar modo la parte relativa alla "Flessibilità"

Letto, confermato e sottoscritto


p. l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della  
Provincia di Trento  
il Presidente  
**Roberto De LAURENTIS**



p. la FIOM del Trentino  
Il Segretario Generale  
**Manuela TERRAGNOLO**



Il Presidente della Federazione Impianti  
**Enrico BONI**



p. la FIM CISL del Trentino  
il Segretario generale  
**Luciano REMORINI**



Il Presidente della Federazione Meccanica  
**Dario CONTE**



p. la UILM UIL del Trentino  
**Oswaldo ANGIOLINI**



Il Presidente della Federazione Autoriparazione  
**Paolo MALESARDI**



Il responsabile dell'Area Politiche del lavoro e  
Contrattazione  
**Ennio BORDATO**

